



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. Alighieri- Marconi”
88837 - PETILIA POLICASTRO (KR) VIA A. de GASPERI, 83
Tel 0962/376664 –fax 0962/376664 C.F 91045790796 C.M. KRIC83200C

CIRCOLARE N. 28

- Ai Docenti con contratto a tempo determinato
- Agli atti
-

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale Docente supplente a tempo determinato

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
 - a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
 - a. Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
 - a. Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono

Firmato digitalmente da MIRABILE ANTONINA

monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021: chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- I. decesso;
- II. malattia e infortunio;
- III. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- IV. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

5. Sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, le quali precisano che l'onere informativo e di invito del Dirigente Scolastico riguarda in particolare la possibilità per i docenti di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, nei giorni liberi da scrutini, esami e attività valutative o collegiali.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. Periodi di fruizione:

- a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
 - vacanze natalizie;
 - vacanze pasquali;
 - periodi di sospensione dell'attività didattica in linea con calendario scolastico
 - periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).

2. Ferie durante l'attività didattica:

- è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede a tutti i docenti a tempo determinato, con contratto con scadenza al 30 giugno 2027, di procedere, a mezzo portale Nuvola, alla formale richiesta delle ferie spettanti valorizzando i periodi di sospensione dell'attività didattica ed il mese di giugno 2027 nei giorni in cui non siano programmati scrutini, Esami, attività valutative o collegiali.

Si ricorda che il personale docente, in relazione ad ogni mese, matura il numero di giorni ferie come di seguito dettagliato:

- Docenti con anzianità di servizio superiore a 3 anni: 2,66 gg di ferie al mese
- Docenti con anzianità inferiore ai tre anni di servizio: 2,5 gg di ferie al mese (vanno esclusi i giorni di domenica ed i festivi).

Si matura, inoltre, 1 giorno di festività soppressa ogni 3 mesi di servizio.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonina Mirabile**